

Lettura delle disposizioni contenute nel DPCM 4 marzo 2020 in relazione al DPCM 1° marzo 2020

Data l'eccezionalità della situazione che stiamo vivendo e dati gli intensi problemi alla categoria generati dai DPCM del 1 e del 4 marzo 2020 che, di fatto azzerano il nostro settore, nonché rilevate le continue richieste di chiarimenti giunte ai nostri uffici centrali e considerata la confusione nella quale si trovano gli operatori del settore, le Associazioni di Categoria unite, vogliono rendere una interpretazione chiarificatrice sui provvedimenti in questione e su quanto sta accadendo, indicando anche i comportamenti virtuosi da seguire.

Per quanto attiene le norme inerenti al nostro settore, la lettera b) dell'art. 1 del D.P.C.M 4 marzo 2020 così letteralmente recita: *"sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)".* Il citato allegato, alla lettera d), poi dispone: *"mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro".*

Da una prima lettura, la disposizione in commento, escluderebbe quindi la possibilità di svolgere manifestazioni che, per la loro natura e per le dimensioni del luogo creerebbero un affollamento di persone incompatibile con il mantenimento di una distanza tra gli avventori di almeno un metro.

È evidente che, anche se espressamente non indicato, difficilmente si potrebbe organizzare una serata danzante in discoteca o, ad esempio, un concerto dal vivo. Poiché tali manifestazioni necessariamente creerebbero una concentrazione di persone tale da rendere impossibile il mantenimento delle distanze interpersonali imposte dal D.P.C.M.

In tutte le altre ipotesi, come ad esempio Night Club e Lap Dance, atteso il numero esiguo di avventori che, solitamente, frequenta tale tipologia di locali e usufruisce contemporaneamente di questi intrattenimenti, in linea teorica si potrebbe esercitare l'attività purché il Gestore operi tutta una serie di cautele atte a garantire il pieno rispetto della distanza interpersonale più volte citata. È bene poi precisare che questo requisito dovrebbe essere adottato non solo per gli avventori, ma anche per il personale del locale e tra quest'ultimi e gli stessi clienti.

L'art. 4 del DPCM 4 marzo 2020, oltre a stabilire che lo stesso decreto ha validità fino al 3 aprile 2020, toglie immediata efficacia agli art. 3 e 4 del precedente DPCM del 1° marzo 2020, mentre sancisce che *"Restano Ferme"* le misure previste dagli articoli 1 e 2 di quest'ultimo provvedimento.

Pertanto, in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e nelle province di Savona, Pesaro e Urbino, non si applicherà la lettera b) dell'art. 1 del DPCM 4 marzo 2020 sopra descritto, ma continuerà a spiegare i propri effetti la lettera c) dell'art. 2 del precedente DPCM 1° marzo 2020 che così statuiva: *"sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché' degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;"*. Per questo motivo S.I.A.E. non rilascerà permessi fino a tutto l'8 marzo per l'apertura di manifestazioni di pubblico spettacolo e tutti i locali della "zona gialla" indicata nel DPCM del 1 marzo non potranno effettuare serate di Pubblico Spettacolo, quanto meno fino alla data del 8 marzo compreso.

Si osserva inoltre che dal tenore letterale dell'art. 4 del D.P.C.M del 4 marzo 2020, allorché stabilisce che *"Restano ferme"* le misure previste dall'art. 1 e 2 del precedente D.P.C.M 1° marzo 2020, si è indotti a

considerare che rimarranno fermi anche i termini di validità delle medesime che, come indicato nello stesso documento, hanno validità ed efficacia fino all'8 marzo 2020.

Si ritiene quindi che da oggi in tutta l'Italia e dal 9 marzo per le regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e per le Provincie di Pesaro Urbino e Savona, le limitazioni imposte al settore siano uniformi in tutta la Nazione e siano quelle previste dal DPCM del 4 marzo 2020.

NOTIZIE DA S.I.A.E.

Siae ci informa che le procedure per il rilascio di permessi dal 9 marzo per la "zona gialla" e da oggi per il resto della Nazione saranno subordinate alla firma di un documento che informa gli organizzatori sulle disposizioni del DPCM del 4 marzo 2020 e dell'obbligo all'ottemperanza delle prescrizioni contenute. Oltre a ciò, dietro sollecitazione del Ministero degli interni, SIAE avrà l'obbligo di comunicare il nominativo dei locali ai quali è stato rilasciato permesso alla Prefettura competente che provvederà ai successivi eventuali controlli sul rispetto delle limitazioni imposte.

IL PARERE UNITARIO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

E' fuori da ogni dubbio che, nelle piste delle nostre discoteche, sia assolutamente poco credibile se non impossibile immaginare che la clientela ottemperi al rispetto della distanza interpersonale richiesta e pare quindi che l'apertura delle discoteche sia impraticabile.

E' comunque nella facoltà e nella responsabilità penale e civile di ogni singolo imprenditore di individuare appositi criteri che permettano il rispetto della distanza interpersonale e quindi l'impossibilità di contagio nel proprio locale, o quanto meno la certezza oggettiva di aver approntato tutti gli accorgimenti per rispettare puntualmente le prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale.

Appare chiaro che se un dipendente o un cliente contraesse il virus a causa della frequentazione di un locale o di una struttura che non ha rispettato i dettami e le prescrizioni impartite con i più volte citati DPCM, vi sarebbe spazio per un procedimento penale a carico del gestore resosi inadempiente nonché di una richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'insalubrità dell'ambiente del locale e del mancato rispetto delle norme igieniche e di sicurezza straordinarie imposte dalla gravità del momento, finendo per aggravare ulteriormente e per un periodo prolungato la condizione, già precaria, di quel locale di intrattenimento e di quel gestore.

Diversamente, per i locali del tipo night club e Lap-Dance, in genere dotati di ampie superfici e di bassa affluenza, si ritiene possibile l'apertura al pubblico, a patto che vengano severamente e costantemente osservate le disposizioni di distanza tra tutte le persone presenti imposte dal DPCM del 4 marzo, attraverso un piano scritto che ogni gestore, sotto la propria responsabilità civile e penale vorrà predisporre. Si rileva infatti che raramente in questo genere di locali si verifica la presenza contemporanea di più di 20/60 persone tra personale dipendente e avventori, mentre in un ristorante tale numero viene agilmente superato e su di una superficie ben inferiore a quella dei locali notturni.

Infine, si precisa che la violazione dell'obbligo di sospensione dell'attività comporterebbe, quanto meno, la configurazione del reato di cui all'art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).